DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 giugno 1993

che fissa l'importo massimo ammissibile degli oneri relativi all'impiego di divulgatori formati, in applicazione del regolamento (CEE) n. 270/79

(93/385/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 270/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia (3), ha stabilito il finanziamento delle misure relative alla divulgazione agricola in Italia mediante il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « orientamento », in appresso denominato «Fondo » ;

considerando che la Repubblica Italiana ha presentato un piano quadro di divulgazione agricola, che è stato adottato dalla Commissione ;

considerando che il Fondo rimborsa all'Italia, fra l'altro, gli oneri relativi all'impiego dei divulgatori ; che il regolamento citato più sopra stabilisce l'importo massimo ammissibile per divulgatore formato ;

considerando che la Repubblica Italiana ha chiesto l'adeguamento dell'importo massimo ammissibile a decorrere dal 1° luglio 1990, per tener conto dell'aumento delle retribuzioni ; che occorre di conseguenza modificare tale importo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importo massimo ammissibile per divulgatore formato, di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 270/79, è fissato a 25 000 ecu.

Articolo 2

La presente decisione si applica ai costi sostenuti a decorrere dal 1° luglio 1990.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. WESTH

(1) GU n. C 79 del 20. 3. 1993, pag. 6.
(2) Parere reso il 28 maggio 1993 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1760/87 (GU n. L 167 del 26. 6. 1987, pag. 1).